

Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

con richiesta di fissazione di udienza breve

RICORRENTE: SIDOTI Tindara Francesca, nata a Barcellona P.G. (ME) il 09.09.1973 ed ivi residente in via Roma n. 309, codice fiscale: SDT TDR 73P49 A638B, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DEL MERITO, nella persona del Ministro pro-tempore, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore pro tempore, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore pro-tempore: tutti domiciliati ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

PREMESSA

La ricorrente -- aspirante docente, **inserita nelle GAE (scuola infanzia AAAA) alla posizione 55, con punteggio 192** e nelle GPS sostegno F2 alla posizione 72 con punteggio 101,50 -- in data 01.08.2024 prot. n. 14230546 (**Doc.1**), presentava, attraverso l'apposita sezione dedicata "istanze on-line", domanda "*informatizzazione nomine supplenze*" per la provincia di Messina, relativamente ai seguenti insegnamenti: GAE AAAA insegnamento scuola infanzia; GPS Fascia 2 ADAA sostegno scuola infanzia;

In detta domanda esprimeva le preferenze per le supplenze annuali e/o fino a termine delle attività didattiche e ciò faceva per le sedi scolastiche facenti parte della Provincia di Messina e, nel contempo, **dichiarava di fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92** con connotazione



di gravità, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, **rispetto al proprio genitore** Sig.ra D'Amico Ignazia Silvana Maria.

Con decreto, emanato dall'USP di Messina in data 06.09.2024 prot. n. 21004 (**Doc.2**), veniva **pubblicato il bollettino “primo turno di nomine”** (relativo all'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con indicazione della sede assegnata – **Doc. 3**), nonché **il quadro delle disponibilità** sulla base delle quali si procedeva al conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 12 comma 6 dell'O.M. 88/2024 (**Doc.4**) **dal quale risulta:**

n. 1 disponibilità di posto (per supplenze fino al 30.06) su posto AAAA, insegnamento scuola infanzia, posto comune, presso la sede di S. Filippo – S. Lucia del Mela (MEAA85200L).

Purtroppo, nessun incarico veniva attribuito alla ricorrente, mentre veniva attribuita una supplenza sulla suindicata sede scolastica di S. Filippo – S. Lucia del Mela (scelta dalla ricorrente in domanda) all'aspirante:

TRIOLO Giuseppina, nata il 12.12.1974 in GAE F1 alla posizione n. 180, con punteggio 76 punti (assegnata all'Istituto San Filippo – Santa Lucia del Mela (MEAA85200L), fino al termine delle attività didattiche).

Nelle more, la ricorrente avverso la sua esclusione da qualsivoglia nomina proponeva tempestivamente reclamo in data 07.09.2024 (**Doc.5**), reiterato successivamente con PEC, a firma anche del sottoscritto avvocato del 10-12.09.2024 (**Doc.6**), con la quale chiedeva che venisse rettificata detta assegnazione con contestuale conferimento incarico in suo favore e, nel contempo, formulava istanza accesso atti.

Con comunicazione PEC del 23.09.2024 prot. n. 22867 (**Doc.7**) l'amministrazione scolastica giustificava l'esclusione adducendo al fatto che la ricorrente “*non avendo indicato nella domanda le sedi disponibili, e pertanto attribuibili alla medesima, nel momento in cui il sistema ha trattato la sua*



posizione secondo l'ordine della graduatoria, non è rientrata in posizione utile", con la conseguenza che la stessa è stata considerata rinunciataria.

Da informazioni assunte in via informale, la mancata indicazione della sede di Castell'Umberto sembrerebbe essere il motivo della lamentata esclusione e ciò in applicazione dell'art. 12 comma 4 O.M. n. 88/2024.

Con successivo decreto del 17.09.2024 prot. n. 22303 (**Doc.8**) l'USP di Messina pubblicava il bollettino "*secondo turno di nomine*" (**Doc.9**), ma nessun incarico riceveva la Sidoti.

Nella fattispecie in esame, risulta pacifico che:

- a) la ricorrente tra le preferenze espresse nella propria domanda (cfr. Doc.1) ha indicato alla posizione n. 19 la scuola di S. Filippo – S. Lucia del Mela (MEAA85200L) – posto comune, fino al termine delle attività didattiche;
- b) detta sede (S. Filippo – S. Lucia del Mela MEAA85200L) rientra tra le sedi disponibili riportate nel quadro disponibilità (destinate al conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 12 comma 6 dell'O.M. n. 88/2024) pubblicato dall'amministrazione scolastica il 06.09.2024 (cfr. Doc. 4 pag. 2) unitamente al bollettino;
- c) detta sede risulta essere stata assegnata alla docente Triolo Giuseppina, inserita anch'essa nelle GAE, ma alla successiva posizione n. 180, con punteggio inferiore pari a 76 punti (cfr. Doc. 2 pag.9).

Ne deriva che il primo turno di nomine si è concluso senza l'assegnazione della suindicata sede (di S. Filippo – S. Lucia del Mela) a favore della ricorrente e ciò perché la procedura informatizzata l'avrebbe illegittimamente considerata rinunciataria a causa della mancata indicazione in domanda di sedi disponibili (presumibilmente quella di Castell'Umberto); tale esclusione avrebbe determinato l'assegnazione della citata sede (di S. Filippo – S. Lucia del Mela) a favore dell'aspirante Triolo collocata in graduatoria in posizione inferiore e con punteggio anch'esso inferiore.



Alla luce della ricostruzione dei fatti così come sopra articolata, è evidente che l'amministrazione illegittimamente ha applicato l'art. 12 comma 10 della citata O.M. n. 88/2024.

In verità la rinuncia all'incarico cui fa riferimento il comma 10 si riferisce ai rinunciatari, di cui al comma 4, i quali, non avendo manifestato disponibilità ad assumere servizio in tutte le sedi della provincia se, al primo turno di nomina, arrivato il loro turno rispetto alla posizione in graduatoria, non risultano soddisfatti in quanto non vi sono sedi disponibili tra quelle richieste, rimangono non assegnatari dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento, salva la possibilità, in ogni caso, di assumere incarico attraverso le graduatorie di istituto.

Non è il caso della ricorrente.

Sul punto, si rilevare che, nell'ambito della procedura informatizzata (di cui all'art. 12 comma 12 O.M. n. 88/2024), l'ufficio scolastico provinciale provvede ad inserire, sull'apposita piattaforma informatica ministeriale, le disponibilità di posti comunicate dalle istituzioni scolastiche, da coprire per mezzo del conferimento di incarichi di supplenza ed elabora il processo di nomina, attraverso il quale l'algoritmo ministeriale assegna gli incarichi incrociando i dati presenti a sistema (tra cui disponibilità di posti, domande degli aspiranti e relative preferenze, precedenza e riserve).

All'interno della domanda informatizzata presentata (ai sensi del 3 comma dell'art 12 O.M. n. 88/24), i docenti hanno, quindi, la facoltà di indicare delle preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia.

Nel momento in cui l'aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata nel comma 4 dell'art. 12 O.M. n. 88/24, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS.

Nel caso in esame, invece, la Sidoti – aspirante alla supplenza – nella propria domanda ha espresso preferenza per la sede di S. Filippo – S. Lucia del Mela (posto comune, fino al termine



delle attività didattiche), con la conseguenza che la stessa (al suo turno di nomina e cioè il primo turno del 06.09.2024 ove ha partecipato) poteva e doveva essere soddisfatta e ciò in quanto detta sede (indicata tra le preferenze!) rientrava tra le disponibilità, così come si evince dal prospetto pubblicato sul sito dell'atp di Messina (cfr. Doc.4 pag.2).

Purtroppo, il sistema, nel momento in cui ha trattato la posizione della Sidoti secondo l'ordine della graduatoria, erroneamente non ha considerato che era disponibile l'unica sede indicata in domanda, non facendo rientrare l'aspirante, qui ricorrente, nel contingente dei nominabili.

La Sidoti è rimasta, invece, priva di incarico perché -- sebbene la stessa avesse maturato / raggiunto il diritto al conferimento dell'incarico nel suo turno di nomina (e cioè al primo turno), avendo posizione 55 in graduatoria -- l'amministrazione illegittimamente non ha considerato che la sede espressa di S. Filippo – S. Lucia del Mela rientrava tra le sedi disponibili e conseguentemente assegnato detta sede per diritto di graduatoria alla ricorrente (nel rispetto dei criteri di merito individuati in base alla graduatoria).

E di palmare evidenza che l'algoritmo non ha convocato la Sidoti anzi (considerandola rinunciataria!) l'ha saltata, ritenendo erroneamente che nel I turno di nomina (del 06.09.2024) non vi fossero posti disponibili fra le opzioni da lei indicate.

Poichè non esiste alcun elemento che possa qualificare la posizione della ricorrente come rinunciataria (unica ipotesi quest'ultima che legittima l'attribuzione della sede oggetto di causa alla docente Triolo avente minor punteggio), la sede di S. Filippo – S. Lucia del Mela (ME) espressa tra le preferenze in domanda dalla ricorrente, era ed è da considerarsi disponibile ed assegnabile, così come in effetti risulta dal prospetto disponibilità (cfr. doc.4), nel momento in cui il sistema doveva processare la candidata Sidoti.

Alla luce di quanto sopra ampiamente argomentato, **non vi è alcun dubbio che la ricorrente al turno del 06.09.2024 avesse maturato il diritto all'incarico di docenza fino al 30.06.2025 presso l'I.C. "S. Filippo – Santa Lucia dei Mela" di Messina su posto comune - scuola dell'infanzia.**



La ricorrente ha depositato avanti a codesto Tribunale adito ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. R.G. 2123/2024 che, con ordinanza del 20.11.2024, è stato rigettato per ritenuta assenza del periculum in mora (**Doc.10**).

Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e ciò considerato il fatto che la stessa chiede l'attribuzione di un incarico fine al termine delle attività didattiche su posto comune per la scuola dell'infanzia.

A seguito dell'irregolarità commessa da parte resistente, la ricorrente ritenuta "rinunciataria all'incarico", in data 09.09.2024 ha accettato un incarico da graduatoria di istituto presso l'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" di Barcellona P.G. dapprima fino al 03.10.2024 (**Doc.11**), poi prorogato al 12.11.2024 (**Doc.12**) ed ancora al 12.12.2024 (**Doc.13**) con la conseguenza che, dal giorno 13 dicembre p.v., la stessa si troverà in una condizione di disoccupazione.

La ricorrente si riserva - sin d'ora - di promuovere giudizio di merito avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni omesse, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno subito.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Barcellona P.G. in funzione del Giudice del Lavoro, **affinchè previa fissazione (a breve)** dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su posto comune – scuola dell'infanzia presso l'I.C. di S. Filippo – S. Lucia del Mela (Messina) di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e/o presso un'istituzione scolastica ricompresa nei



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il “primo” turno di nomina del 06.09.2024 e conseguente maturazione del relativo intero punteggio,

- Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 14.

Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc.14**).

Pace del Mela, lì 20 novembre 2024

Avv. Maria Chiara Isgrò



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

La docente Sidoti Tindara Francesca, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su posto comune, per la scuola dell'infanzia, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il "primo" turno di nomina del 06.09.2024 con individuazione dalle GAE scuola dell'infanzia – posto comune e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti individuati in ricorso quali destinatari di contratti a tempo determinato.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia negli appositi siti internet.



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 20 novembre 2024

Avv. Maria Chiara Isgrò

